



Istituto Nazionale di Statistica

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e
Corte di Giustizia UE

p.c. Nuclei di valutazione degli atti UE di
Ministero della Transizione ecologica
Ministero dell'Economia e delle finanze
Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali - COM(2022) 329 final PE-0009124-P-20/09/2022

Con riferimento alla vostra richiesta (DPE-0009124-P-20/09/2022), si invia in allegato la Relazione con la relativa Tabella di corrispondenza, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 234/2012, con riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali - COM(2022) 329 final.

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE

Firmato da Gian Carlo Blangiardo

Data: 29/09/2022 14:20:20 CEST



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali

- **Codice della proposta:** COM(2022) 329 final
- **Codice interistituzionale:** 2022/0210 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istat

Premessa: finalità e contesto

Il regolamento (UE) n. 691/2011 istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali nell'UE. I conti ambientali europei sono compilati secondo gli standard definiti dal Sistema di contabilità economico-ambientale delle Nazioni Unite (SEEA).

Il regolamento (UE) n. 691/2011 aveva stabilito tre moduli sui conti ambientali e altri tre moduli sono stati aggiunti nel 2014 con una modifica. Il regolamento delegato (UE) 2022/125 della Commissione ha poi aggiornato gli allegati per questi sei moduli al fine di ridurre i tempi di trasmissione di alcuni dati, aggiungere caratteristiche all'elenco e semplificare le tabelle per la trasmissione. L'articolo 10 del regolamento elenca potenziali nuovi moduli da introdurre successivamente sulla base di proposte della Commissione.

L'obiettivo della presente proposta è assicurare la comparabilità internazionale dei conti economici ambientali ampliando l'ambito di applicazione del regolamento a 3 moduli aggiuntivi elencati nell'articolo 10: conti forestali, sussidi e altri trasferimenti ambientali, conti degli ecosistemi. Dei tre nuovi moduli obbligatori, due sono già delle trasmissioni volontarie di dati: conti forestali (dal 2016) e sussidi e altri trasferimenti ambientali (dal 2015), mentre il terzo modulo sui conti degli ecosistemi è completamente nuovo. Questi tre moduli potenzieranno le informazioni ad oggi disponibili necessarie per il Green Deal europeo, in particolare con riferimento a: strategia "dal produttore al consumatore"; ambizioni connesse al cambiamento climatico; nuova strategia per le foreste; conservazione e protezione della biodiversità; strategia per l'"inquinamento zero"; indicatori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS).

I dati prodotti a norma del presente regolamento contribuiranno anche alle iniziative del Semestre europeo in materia di inverdimento, introducendo la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE e al monitoraggio dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU.

Inoltre, la proposta aggiorna i riferimenti all'edizione 1995 del Sistema europeo dei conti (SEC95), sostituendoli con i riferimenti all'edizione 2010 del Sistema europeo dei conti (SEC2010) di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Infine, tale iniziativa non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione. La base giuridica per l'adozione del regolamento è stata individuata correttamente nell'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario all'espletamento delle attività dell'Unione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'azione a livello dell'UE è giustificata da diversi fattori. In primo luogo, le statistiche europee devono essere comparabili tra gli Stati membri. Inoltre, i temi ambientali hanno una portata e un carattere transnazionale. Infine, alcuni impieghi dei conti economici ambientali vanno al di là dell'UE, come nel caso degli OSS, per cui è necessario che nella loro produzione siano applicati gli standard internazionali SEEA. In conclusione, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Gli Stati membri devono produrre i nuovi conti economici ambientali, che saranno poi trasmessi alla Commissione (Eurostat) per convalida e diffusione, in conformità con gli standard internazionali definiti dal SEEA (*Central Framework e Ecosystem Accounting*). Il regolamento proposto si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Il principio di proporzionalità è, pertanto, rispettato.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali della proposta è, nel suo complesso, positiva. L'Italia sostiene l'estensione dei conti economici ambientali nell'ambito del SEEA e una graduale estensione degli obblighi di rendicontazione relativi al Reg. 691/2011.

La presente revisione è il risultato di un processo di discussione nei gruppi di lavoro "conti economici ambientali" e "conti e statistiche ambientali monetari", nonché, a livello più alto, all'interno del gruppo dei Direttori per le statistiche e i conti settoriali e ambientali (DIMESA). Alcuni dei suggerimenti proposti dall'Italia in tali contesti sono stati accolti. Permangono, tuttavia, alcuni aspetti per i quali sarà necessario uno sforzo consistente affinché i conti economici ambientali italiani si allineino con i nuovi requisiti, anche tenendo conto del fatto che non si prevedono per i prossimi anni miglioramenti significativi nella disponibilità delle fonti di dati. Per tali ragioni, l'Italia potrebbe decidere di usufruire della possibilità di chiedere una deroga iniziale di due anni per avere il tempo di adeguarsi ai nuovi requisiti.

Per quel che riguarda, in particolare, i conti degli ecosistemi, vi sono forti preoccupazioni sulla disposizione secondo cui la valutazione monetaria dei servizi ecosistemici può essere inclusa nell'allegato IX mediante atti delegati, nonché sulla rendicontazione annuale dei conti dei servizi

ecosistemici, come già espresso in sede di Comitato statistico europeo a maggio del 2022.
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale
I conti economici ambientali elaborati e trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 691/2011 sono ampiamente utilizzati per le finalità politiche dell'Unione. La proposta risulta conforme all'interesse nazionale se si tiene conto della finalità principale della stessa, vale a dire assicurare la comparabilità internazionale dei conti economici ambientali ampliando l'ambito di applicazione del regolamento, e del fatto che i responsabili politici e gli altri utenti delle statistiche europee avrebbero a disposizione maggiori informazioni per prendere decisioni appropriate.
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
L'adozione del regolamento segue l'iter della procedura legislativa ordinaria. Il Gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione europea responsabile per l'esame della proposta e relativa discussione è il Gruppo "Statistiche" (<i>Council Working Party on Statistics</i>). La proposta è stata presentata dalla Commissione nella riunione del 9 settembre 2022 del Gruppo, presieduta dalla Presidenza ceca. Il negoziato europeo sulla proposta si svolgerà nel corso del 2022 e, almeno, del primo semestre del 2023.
Prima di essere formalizzata, la proposta è stata dibattuta all'interno di vari gruppi di esperti, in particolare nel gruppo dei Direttori per le statistiche e i conti settoriali e ambientali (DIMESA) a luglio, ottobre e dicembre 2021 e nei gruppi di lavoro "conti economici ambientali" e "contabilità e statistiche ambientali monetarie". È stato, inoltre, consultato il Comitato del sistema statistico europeo in occasione della riunione del 18-19 maggio 2022.
La posizione italiana è a favore delle finalità generali della proposta. Come anticipato nella valutazione sopra, vi sono alcuni aspetti della proposta che pongono nuove sfide al sistema statistico nazionale, perciò sarà necessario uno sforzo consistente per riuscire ad adeguarsi ai nuovi requisiti. Nel corso della negoziazione, si contribuirà in modo attivo all'esame e discussione della proposta, valutando di volta in volta le opportune modifiche per garantire un equilibrio tra le necessità non postulabili di ampliamento dei conti economici ambientali, la necessità di mantenere sotto controllo l'onere che graverà, a seguito di tale revisione, sugli Stati membri e, in particolare, sull'Italia e – per quanto riguarda i valori monetari dipendenti dai servizi ecosistemici – la necessità di salvaguardare significatività e correttezza degli aggregati forniti dalla statistica ufficiale.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
La proposta di regolamento, una volta adottata, porrà l'obbligo di fornire dati statistici nuovi o con maggiore tempestività, con necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti e, di conseguenza, relativi oneri.
2. Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali
La scelta del regolamento quale strumento giuridico evita che si debba avviare un processo di recepimento per gli Stati membri.
3. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
Al fine di soddisfare le nuove richieste, sarà necessario un adeguamento dei processi statistici con i relativi oneri.
4. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
Il regolamento propone di ampliare i dati di contabilità ambientale in modo che i responsabili politici e gli altri utenti delle statistiche europee siano in grado di prendere decisioni appropriate. Cittadini e

imprese non sono interessati in modo diretto dalla proposta.

Altro

Altre amministrazioni interessate:

Le istituzioni direttamente interessate a quanto proposto dal nuovo regolamento sono il Ministero della transizione ecologica (MITE) e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra).

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali</p> <ul style="list-style-type: none"> – Codice della proposta: COM (2021) 776 final – Codice interistituzionale: 2021/0407(COD) – Amministrazione con competenza prevalente: Istat
--

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>Lo schema di Regolamento si compone di 3 articoli e un allegato.</p>	<p><u>Costituzione italiana:</u> artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 44 e 117. In particolare, l'art. 117 stabilisce che: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: "[...] r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione</p>	<p>La partecipazione dello Stato italiano alla presente proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 691/2011 si basa, sia sotto il profilo procedimentale (L. 234/2012) che sotto il profilo contenutistico, sulla potestà legislativa esclusiva anche in ambito statistico, prevista dall'art. 117 primo comma lett. r) della Costituzione.</p> <p>Il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (<u>di seguito Regolamento</u>): 1) istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, ed è stato modificato dal</p>

	<p>statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; [...]"</p> <p>LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1 Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.</p> <p>In particolare l'articolo 9 della Costituzione così dispone:</p> <p>"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].</p> <p>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.</p> <p>Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali."</p> <p><u>Fonti primarie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica. - Legge del 31 dicembre 2009, n. 196. Legge di contabilità e finanza pubblica. - Legge 349 dell'8 luglio 1986: Istituzione del Ministero dell'Ambiente. 	<p>regolamento (UE) n. 538/2014. Il regolamento comprende sei moduli: conti delle emissioni atmosferiche, imposte ambientali ripartite per attività economica, conti dei flussi di materia a livello di intera economia, conti delle spese per la protezione dell'ambiente, conti del settore dei beni e dei servizi ambientali e conti dei flussi fisici di energia.</p> <p>Poiché l'obiettivo del regolamento, segnatamente l'istituzione di un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, non poteva essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima è intervenuta nel 2011 in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</p> <p>Con riferimento al sistema di contabilità, si cita la norma nazionale di riferimento.</p> <p>Per quanto riguarda il diritto ambientale, si citano prioritariamente la norma istitutiva del relativo Ministero e</p>
--	--	--

	<p>- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.</p>	<p>una norma quadro in materia.</p> <p>Quest'ultima tratta di valutazione d'impatto ambientale, di lotta alla desertificazione, tutela delle risorse idriche e contrasto all'inquinamento, gestione dei rifiuti e riduzione delle emissioni, di sistema di controlli e di danno ambientale e sistema di sanzionabilità degli illeciti.</p>
<p>L'articolo 1, paragrafo 1 della proposta specifica le modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 691/2011.</p> <p>L'articolo 1, paragrafo 2 lett. a) della proposta</p> <p>L'articolo 1, paragrafo 2 lett. b) della proposta Introduce il paragrafo 4 bis dell'art. 3 del Regolamento In base al nuovo paragrafo 4 bis dell'art. 3 Eurostat effettua uno studio metodologico e di fattibilità sulla valutazione monetaria dei servizi ecosistemici. Sulla base dei risultati di questo studio, la Commissione può integrare il presente regolamento per definire,</p>	<p>D.Lgs. 3-4-2018 n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.</p> <p>Questo testo unico contiene le definizioni e la disciplina della gestione forestale</p> <p>D.M. 16-6-2005 Linee guida di</p>	<p>Esso, modificando l'art. 2 del regolamento, introduce i punti 7, 8 e 9 rispettivamente relativi a conti delle risorse forestali (specificati nel nuovo Allegato VII), sussidi ambientali e trasferimenti analoghi (specificati nel nuovo Allegato VIII) e i conti degli ecosistemi (specificati nel nuovo Allegato IX).</p> <p>Ciò comporterà l'integrazione, a livello metodologico, dei quesiti e un'eventuale allargamento delle unità di rilevazione.</p> <p>In conseguenza dell'introduzione dei punti 7, 8 e 9 all'art. 2 del Regolamento, è stato modificato anche il paragrafo 1 dell'art. 3.</p> <p>Valgono le considerazioni di cui al punto precedente.</p> <p>Le normative nazionali citate possono servire come riferimento per quanto attiene le definizioni, le informazioni e alcune disposizioni o, a loro volta, subire delle modifiche in base all'evoluzione del quadro normativo europeo.</p>

<p>mediante un atto delegato, per quali dei servizi ecosistemici già inclusi nelle tabelle per la trasmissione dei dati di cui all'allegato IX, sezione 5, sono indicati valori monetari, il primo anno di riferimento e un elenco di metodi accettabili per stabilire tali valori monetari</p> <p>L'articolo 1, paragrafo 3 della proposta</p> <p>Integra il paragrafo 2 dell'art. 5 in base al quale gli Stati membri raccolgono i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti e applicando il principio della semplificazione amministrativa, prevedendo alla lettera d) anche ogni altra fonte od ogni altro metodo o approccio innovativo pertinente, <u>nella misura in cui consenta la produzione di statistiche comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.</u></p> <p>In tale caso, gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento durante il quale la fonte, il metodo o l'approccio innovativo saranno introdotti <u>e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.</u></p>	<p>programmazione forestale.</p> <p>In esso sono descritte le foreste italiane e stabiliti gli obiettivi strategici della politica forestale nazionale</p> <p>- - DPR 357 del 1997 - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che istituisce la rete europea Natura 2000 delle Aree Protette.</p> <p>- Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.</p> <p>L'obiettivo di questa legge è la rimozione dei sussidi ambientalmente dannosi e l'adozione, il rafforzamento e l'efficientamento dei sussidi con effetti ambientali favorevoli. (Art. 68. Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli). Tratta anche di mobilità sostenibile, di aree marine protette, di valutazione di impatto ambientale marino, di dati ambientali raccolti da pubblico e privato, di impronta ambientale e impianti fotovoltaici, di smaltimento rifiuti, inquinamento acustico e usi civici.</p>	<p>L'eventuale integrazione da effettuarsi mediante atto delegato del Regolamento sulla base di tale studio metodologico e di fattibilità sarà oggetto di verifica e confronto in sede europea.</p> <p>Si fa espresso riferimento ad altre fonti, non solo amministrative con lo scopo di migliorare la qualità del dato, ridurre l'onere di indagine e verso i rispondenti.</p> <p>La presente proposta prevede che ogni stato membro possa utilizzare "ogni altra fonte o metodo o approccio innovativo" che consenta la produzione di statistiche comparabili e di qualità. Per come è formulato tale paragrafo lett. d) sembrerebbe che si tratti di scelte alternative.</p> <p>Si rappresenta che, nel rispetto di quanto indicato dalla legislazione dell'Unione, in base al dlgs. 322/89, l'Istituto e i soggetti Sistan possono apportare modifiche metodologiche e innovazioni alla tecnica di indagine finalizzate a migliorare la qualità del dato statistico. Tale previsione, inserita nello schema di Regolamento, potrebbe, dunque, essere finalizzata per l'Istat a dare riscontro informativo dettagliato circa la qualità dei dati ottenuti. Si evidenzia, inoltre, che fra gli obiettivi del PNNR vi è la digitalizzazione e la ricerca su cui l'Istat, in qualità di pubblica amministrazione, sta investendo per migliorare infrastrutture informatiche e la qualità dell'informazione statistica.</p>
---	---	---

L'articolo 1, paragrafo 4 della proposta modifica il paragrafo 2 dell'articolo 8

Introduce la possibilità per lo Stato membro di ottenere una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati VII, VIII e IX. In tal caso lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

L'articolo 1, paragrafo 5 lett. a) della proposta modifica i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9

- Il paragrafo 2 attribuiva alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a

Consente allo stato membro una deroga all'applicazione degli allegati VII, VIII e IX introdotti nel presente schema di modifica del Regolamento. In tale caso lo stato membro dovrà darne comunicazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al regolamento. Potrebbe rendersi necessario per mancanza di fonti adatte in alcuni ambiti.

Delimita il potere della Commissione di adottare atti delegati. La materia è particolarmente importante e centrale nell'ambito delle politiche europee da richiedere un'attenta valutazione e verifica di tutti i presupposti che giustificano l'eventuale adozione di atti delegati.

meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."

L'articolo 1, paragrafo 5 lett. b) della proposta modifica il paragrafo 5 dell'art. 9

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

L'articolo 1, paragrafo 6 della proposta modifica l'articolo 10

Il nuovo paragrafo 3 dell'art. 9, tenuto conto della delicatezza e strategicità della materia, interviene limitando il potere di delega mediante revoca da parte del Parlamento o del Consiglio europeo, tramite pubblicazione della stessa in Gazzetta ufficiale dell'UE o in una data specificata nell'atto di revoca, senza pregiudicare gli atti medio tempore già entrati in vigore, in base al principio di affidamento.

Specifica ulteriormente che l'atto delegato entra in vigore se non vi siano state obiezioni da parte del Parlamento o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica.

<p>il primo trattino è sostituito dal seguente:</p> <p>" - introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche, conti della spesa per la gestione delle risorse naturali, sussidi o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente e conti dei rifiuti,";</p> <p>L'articolo 1, paragrafo 7 della proposta</p> <p>Stabilisce che nell'allegato IV, sezione 3, le parole "i trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati)" vengano soppresse.</p> <p>L'articolo 1, paragrafo 8 della proposta</p> <p>nel testo e negli allegati, tutti i riferimenti all'"UE a 28" e il termine "SEC 95" sono sostituiti rispettivamente da "UE a 27" e "SEC 2010";</p> <p>L'articolo 1, paragrafo 9 della proposta</p> <p>come stabilito nell'allegato del presente regolamento, gli allegati VII, VIII e IX sono aggiunti al regolamento (UE) n. 691/2011.</p>		
<p>L'Articolo 2 della proposta revoca l'obbligo degli Stati membri di trasmettere dati sui trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (indicati nell'attuale allegato IV sui conti delle spese per la protezione dell'ambiente) non appena sarà fornita la serie di dati più completa e semplificata relativa ai sussidi ambientali e trasferimenti</p>		<p>Introduce un principio di semplificazione per l'invio dei dati relativi alla protezione dell'ambiente che dovrà essere sostituito dall'invio della serie di dati secondo quanto indicato dal nuovo Allegato VIII.</p>

<p>analoghi a norma dell'allegato VIII. In tal modo si evita la doppia trasmissione.</p>		
<p>L'Articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore e l'applicabilità diretta del regolamento. L'articolo 1, paragrafo 7, si applica eccezionalmente dal 2025, poiché la raccolta relativa alla caratteristica "trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati)" di cui all'allegato VIII comincerà solo nel 2025.</p>		<p>Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>
<p>L'Allegato comprende:</p> <p>Allegato VII Conti delle risorse forestali</p> <p>Allegato VIII Conti delle risorse forestali</p> <p>Allegato IX Conti degli ecosistemi</p> <p>Ciascuno dei tre allegati sopra descritti prevede 6 sezioni che definiscono: obiettivi; copertura; elenco delle caratteristiche; primo anno di riferimento; frequenza e termini di trasmissione; tabelle per la trasmissione dei dati; durata massima dei periodi di transizione.</p>		